



GAL

**SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA
E CAMPIDANO DI CAGLIARI**

REGOLAMENTO

**PER LA FORMAZIONE DELLE
COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE**

Approvato da CdA 4 maggio 2017

Versione 2.0 approvata da CdA 20 luglio 2018

Versione 2.1 approvata da CdA 3 ottobre 2019

Versione	Descrizione della modifiche e integrazioni	Data approvazione
1.0	Prima stesura	Verbale CdA n. 305 4 maggio 2017
2.0	Art. 12 – in caso di parità prevalenza del punteggio tecnico	Verbale CdA n. 314 del 20 luglio 2018
2.1	Art. 4 – Composizione - individuazione Commissari da PA e short list	Verbale CdA n. 319 del 3 ottobre 2019

INDICE

Art. 2 – Normativa di riferimento	4
Art. 3 – Principi generali	4
Art. 4 – Composizione	5
Art. 5 – Requisiti	5
Art. 6 – Selezione	5
Art. 7 – Nomina	6
Art. 8 – Incompatibilità – revoca – sostituzione	6
Art. 9 – Atti di gara	7
Art. 10 – Sedute di gara	7
Art. 11 – Aggiudicazione, annullamento, revoca riapertura dei termini	8
Art. 12 – Offerte uguali	8
Art. 13 – Ricorsi	8
Art. 14 – Garanzie	9
Art. 15 – Compensi	9
Art. 16 – Modifiche al regolamento	9
Art. 17 – Norme di coordinamento	9
Art. 18 – Entrata in vigore	9

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di composizione, i criteri di nomina dei componenti, le attività ed i requisiti per la costituzione delle Commissioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e delle Disposizioni integrative e correttive del 19 aprile 2017 n. 56 per l'affidamento di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del minor prezzo.

Il presente regolamento vale anche come espressione dei principi generali di trasparenza, responsabilità ed autonomia a cui si ispira l'attività dei componenti della Commissione, anche quando si tratti di procedure prive di elementi di valutazione discrezionale, aggiudicazione al prezzo più basso.

In particolare, il regolamento risponde alla necessità di definire i criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni aggiudicatrici che possano essere utilizzati:

- a) nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e delle Disposizioni integrative e correttive del 19 aprile 2017 n. 56, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni aggiudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- b) nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi della facoltà di nominare Commissari interni.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto degli art. 77 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e delle Disposizioni integrative e correttive del 19 aprile 2017 n. 56 vengono adottate ai sensi dell'art. 216, comma 12, del medesimo D. Lgs, in attesa dell'istituzione dell'Albo e della relativa regolamentazione presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. citato.

Art. 3 – Principi generali

Il GAL nomina una Commissione aggiudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si riserva, inoltre, la facoltà di nominare un seggio di gara nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

L'attività della Commissione aggiudicatrice e/o, qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto, deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, della par condicio e concorrenza dei partecipanti, secondo regole di competenza e trasparenza.

La Commissione nominata opera con piena autonomia di valutazione rispetto al GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari; a tal fine la Commissione non riceverà dal GAL indicazioni di alcun tipo relative alla gestione della gara e alle valutazioni di merito, che possano condizionare la propria attività.

Art. 4 – Composizione

La Commissione è composta di numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

I componenti sono selezionati tra il personale del GAL e, in caso di carenza in organico di adeguate competenze, si farà ricorso a soggetti esterni, scelti dalla short list o tra dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il Presidente della Commissione viene individuato sulla base del settore di competenza, della valutazione del curriculum e degli anni di esperienza maturati.

In caso di Commissari esterni all'organico, questi potranno lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. In ogni caso, l'atto di nomina stabilirà l'ammontare del compenso ad essi spettante.

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del minor prezzo si procederà all'istituzione di una seggio di gara composto dal Responsabile del Procedimento e n. 2 testimoni individuati dal Direttore, uno tra i dipendenti dell'Area di riferimento per la procedura.

Art. 5 – Requisiti

I Commissari devono essere in possesso di professionalità adeguate in relazione alle caratteristiche dell'affidamento; non è necessario che i componenti siano esperti in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi.

I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 commi 4, 5 e 6, ossia:

- a) Non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) Nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non devono avere ricoperto cariche di pubblico amministratore, presso la medesima amministrazione aggiudicatrice;
- c) Non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- d) Non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile;
- e) Non si devono trovare in una posizione di conflitto di interesse, come definito all'art. 42 del codice appalti;
- f) Non devono aver concorso, in qualità di membri delle Commissioni aggiudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 6 – Selezione

La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

A tal fine non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 Commissioni di gara nel corso dell'anno, salvo il caso in cui siano richieste particolari professionalità presenti in numero esiguo.

Art. 7 – Nomina

La Commissione è nominata dal Direttore del GAL con apposito atto dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. L'atto di nomina si perfeziona, ove non sussistano cause di incompatibilità/conflicto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di Commissario. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i Commissari, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 commi 4, 5 e 6, specificando di:

- a) non aver svolto nè poter svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore, presso la medesima amministrazione aggiudicatrice;
- c) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- d) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile;
- e) non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse, come definito all'art. 42 del codice;
- f) non aver concorso, in qualità di membri delle Commissioni aggiudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

Gli eventuali Commissari esterni dovranno produrre l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.

Art. 8 – Incompatibilità – revoca – sostituzione

Ogni membro della Commissione aggiudicatrice dovrà segnalare tempestivamente le proprie situazioni di incompatibilità, oltre alla presenza di cause ostative ai sensi dell'art. 77 e di impedimento all'incarico, secondo i principi vigenti in materia di cui all'art. 51 c.p.c., astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il Presidente della Commissione o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente, potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà il Direttore del GAL confermando o meno l'incarico.

L'eventuale revoca della nomina della Commissione potrà avvenire solo con atto del Direttore del GAL e solo prima dell'inizio dei lavori da parte della Commissione.

Ove uno o più membri vengano meno per qualsiasi ragione, si procederà alla loro sostituzione; in caso di ingresso di un nuovo membro, la Commissione dovrà ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

In caso di rinnovo del procedimento di gara ai sensi dell'art. 77, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 è riconvocata la medesima Commissione.

Art. 9 – Atti di gara

La Commissione redigerà processo verbale per ogni seduta. Le operazioni di gara verranno pertanto registrate in apposito documento redatto dal membro della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante; tale verbale verrà sottoscritto da tutti i componenti della Commissione o comunque sempre dal segretario verbalizzante e dal Presidente.

Nelle sedute pubbliche si dovrà indicare la presenza di eventuali persone estranee alla Commissione annotando il nome e il titolo per il quale partecipano.

Ove lo richieda la natura della gara o sorgano problematiche di qualsiasi tipo, la Commissione potrà richiedere e/o ricercare supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico giuridici, procedendo, se necessario, a sospendere la procedura. In tal caso, su domanda della Commissione, il RUP disporrà l'acquisizione di consulenze esterne con oneri a carico del GAL. Acquisita la documentazione necessaria, si procederà a riprendere le operazioni di gara, dandone comunicazione sul sito internet del GAL con almeno 3 giorni di preavviso. Tale termine di preavviso non si rende necessario in caso di sospensione della procedura con contestuale fissazione da parte della Commissione del giorno e dell'ora della ripresa dei lavori, che verranno comunicati oralmente ai presenti alle operazioni.

In caso di criterio di aggiudicazione della gara con offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'offerta tecnica deve essere preceduta dalla fissazione dei criteri, sottocriteri e punteggi da effettuarsi all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto.

Per le decisioni non unanimi vige il principio della maggioranza; non è ammessa l'astensione.

I motivi di esclusione o non esclusione di un partecipante saranno annotati a verbale.

Art. 10 – Sedute di gara

Le sedute delle Commissioni, salvo quelle necessarie alla valutazione delle offerte tecniche, si tengono prioritariamente presso la sede del GAL e comunque in locali aperti al pubblico nei giorni e negli orari fissati dagli atti di gara.

Le sedute di gara necessarie alla valutazione delle offerte tecniche si svolgono a porte chiuse al pubblico.

Le sedute di gara, per motivate ragioni, possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.

Art. 11 – Aggiudicazione, annullamento, revoca riapertura dei termini

Il procedimento di gara si chiude con l'individuazione del miglior offerente, ovvero di un aggiudicatario "provvisorio", secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito e/o disciplinare e Richiesta d'Ordine ed è proclamata dal Presidente della Commissione al termine della gara.

I verbali di gara vengono inviati al RUP, il quale dopo le verifiche di legittimità provvede con atto motivato alla approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1.

L'annullamento della gara deve essere debitamente motivato ed è giustificato solo se adottato a tutela dell'interesse pubblico.

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso deve essere motivata e disposta con provvedimento del soggetto che ha sottoscritto il bando/lettera di invito. In tal caso si pubblicherà idoneo avviso sul sito istituzionale o verrà data informazione singolarmente a ciascun partecipante se trattasi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando o procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b).

Art. 12 – Offerte uguali

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario/miglior offerente il concorrente che ho ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l'offerta tecnica e per gli altri elementi di valutazione, o nel caso di medesimo offerta economica per le procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, si procederà mediante sorteggio.

Art. 13 – Ricorsi

L'esame degli eventuali ricorsi presentati dai concorrenti sull'esito della gara è di competenza del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari; potranno tuttavia essere richiesti ai membri della Commissione delucidazioni circa le decisioni assunte e le relative motivazioni.

In caso di accoglimento del ricorso, Il Direttore può disporre:

- a) l'ammissione o esclusione di un concorrente dalla procedura;
- b) la correzione del punteggio attribuito, se siano rilevati errori di calcolo;
- c) nuova valutazione di tutti i punteggi conseguiti dai vari concorrenti per la voce su cui è stato presentato il ricorso accolto, ad opera di diversa Commissione appositamente nominata operante con i criteri di valutazione già definiti.

Art. 14 – Garanzie

I Commissari in particolare se dipendenti del GAL, sono esonerati da ogni vincolo gerarchico nell'espletamento dell'attività di Commissario. Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno essere motivo di vantaggio o di pregiudizio per il dipendente.

Art. 15 – Compensi

I Commissari interni al GAL non riceveranno nessun compenso.

Ai Commissari esterni è riconosciuto un gettone presenza pari a €100,00 lordo onnicomprensivo a seduta.

Art. 16 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al testo saranno pubblicate sul sito del GAL.

Art. 17 – Norme di coordinamento

Per tutto quanto non regolato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa in materia di appalti pubblici disciplinata dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e.ii..

In caso di contrasto tra la normativa del presente regolamento e la disciplina statale o regionale, o in caso di istituzione dell'Albo ANAC dei componenti delle Commissioni aggiudicatrici, prevarranno le disposizioni emanate dall'ANAC, e deve essere disapplicata la disciplina del presente regolamento se contrastante.

L'entrata in vigore di normativa modificativa e vincolante determina l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del GAL, previa approvazione del CdA del GAL.

Quanto stabilito negli articoli che precedono, si applica alle procedure espletate a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.